

Ipotesi Verbale di accordo

Il giorno 1 marzo 2013, c/o la sede della CONFCOMMERCIO Via Giglioli Valle n.10 Reggio Emilia

si sono incontrati:

-La BERTANI SPA con sede legale a Reggio Emilia in Via Daniele Da Torricella 40, cod.fisc. e p.Iva 00145280350 nella persona del legale rappresentante Sig.Giorgio Bertani, assistita da Confcommercio di Reggio Emilia nella persona della Dott.ssa Dalla Salda Valeria Consulente del Lavoro in Reggio Emilia;

-La Filcams CGIL rappresentata dal Sig.Luca Marchesini in rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici

Premesso che

- la Bertani Spa ha una struttura aziendale suddivisa in unità locali così situate:

Reggio Emilia: Via D.Da Torricella 40, sede legale
Sant'Ilario d'Enza (RE): Via Guido Rossa, loc.Calerno
Parma: Strada Naviglia 1
Fidenza (PR) : Via G.B. Della Chiesa 4
Modena; Via L.Nobili 375
Fiorano Modenese (MO): Via San Giovanni Evangelista 2
Mirandola (MO): Via E.Toti 103/3
Pavullo nel Frignano (MO): Via Mario Ricci 26
Viadana (MN): Via Marco Biagi 11
Cerea (VR): Via Calcara 101

- opera nel comparto merceologico del commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale da costruzione, termosanitario, climatizzazione, rivolgendosi in particolare ai settori dell'impiantistica civile ed industriale.

- Bertani Spa applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio Terziario Distribuzione e Servizi Confcommercio del 18/07/2008.

- L'azienda occupa ad oggi un complessivo di 148 dipendenti e pertanto ha accesso alle procedure di cui alla legge 223/91 per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS

Il personale è così suddiviso:

Reggio Emilia: 53
Sant'Ilario d'Enza (RE): 4
Parma: 21
Fidenza (PR): 8
Modena: 19
Fiorano Modenese (MO): 16
Mirandola(MO): 9
Pavullo nel Frignano: 8
Viadana (MN): 2
Cerea (VR): 8



L'orario di lavoro aziendale in tutte le unità lavorative (eccezion fatta per una lavoratrice part-time) è di 40 ore settimanali così distribuite:

Addetti sala mostra: dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Sabato dalle 9.00 alle 17.00, con pausa intermedia

Addetti al magazzino: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Sabato a rotazione dalle 8.00 alle 12.00

Addetti agli uffici: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Sabato a rotazione dalle 8.00 alle 12.00

•Nel mercato di riferimento si è registrata già dall'inizio del 2009 una caduta degli ordini, determinata sia dal protrarsi della situazione di crisi generalizzata del paese, sia dalla grave difficoltà in cui versa il settore dell'edilizia e nel corso di tutto l'anno 2012 e dell'inizio del 2013 tale andamento negativo si è confermato.

Il giorno 20 dicembre 2012 con lettera raccomandata spedita il 20/12/2012, è stata aperta procedura di mobilità per 23 esuberanti così collocati:

Reggio Emilia: 8 unità
Sant'Ilario d'Enza: 1 unità
Parma: 3 unità
Fidenza: 1 unità
Modena: 3 unità
Fiorano Modenese: 2 unità
Mirandola: 2 unità
Pavullo nel Frignano: 1 unità
Viadana: 1 unità
Cerea: 1

-tale decisione è derivata dalla non più sostenibile condizione di negatività economica e dalla concreta constatazione, conseguente ad una approfondita analisi, della impossibilità del recupero nel breve medio periodo dei risultati economici precedenti e nella prospettiva di garantire una ripresa dell'efficienza ai fini della prosecuzione dell'attività di azienda.

-L'andamento involutivo è stato illustrato dall'azienda fornendo dati aggregati e suddivisi per filiale da cui si evidenzia un calo del fatturato del 13,00% nell'ultimo quinquennio, pur avendo l'azienda aggiunto tre nuovi punti vendita (filiali di Fidenza da fine anno 2007, filiale di Sant'Ilario d'Enza da giugno 2009, filiale di Cerea dall'anno 2010, filiale di Viadana dall'anno 2009).

-L'unità locale di Mirandola è situata in zona del cratere sismico degli eventi del 20 e 29 maggio 2012;

•all'esito di un particolareggiato esame, condotto con le OO.SS in una pluralità di incontri, le Parti hanno individuato azioni, percorsi e strumenti ritenuti idonei sia ad evitare il generarsi di uno stato di crisi dell'intera azienda, sia ad attenuare le implicazioni socio-economiche connesse alla messa in mobilità dei addetti di cui sopra;

è stato convenuto quanto segue



le parti, dopo ampia ed esaustiva discussione, individuano, con il presente accordo, un percorso che, con l'ausilio degli ammortizzatori sociali previsti dalle normative vigenti e di seguito indicati, sia volto ad una gestione assistita dei problemi dichiarati nella lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui alle premesse.

Per evitare ricadute di carattere occupazionale le parti individuano nel contratto di solidarietà di tipo difensivo, previsto dalla legge 863/84 articolo 1, lo strumento prioritario, ancorché temporaneo, che consente di distribuire in chiave solidaristica tra il personale l'onere delle eccedenze di personale;

Il contratto di solidarietà sarà così regolamentato:

- a) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
- b) L'avvio del contratto di solidarietà sarà dal 4 marzo 2013 ed avrà una durata di 12 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi.
- c) Il numero dei lavoratori che accede al contratto di solidarietà è pari a 142 (ripartito tra le varie strutture come da prospetto allegato di cui n. tra impiegati 82 e commessi/magazzinieri 57 autisti 3 e equivalente al 95,94 % dei dipendenti aventi diritto ad accedere alla solidarietà all'atto della sottoscrizione del presente accordo
- d) i lavoratori in forza presso Bertani Spa che sono esclusi dalla solidarietà, lo sono in funzione delle differenti professionalità acquisite che li rendono infungibili con gli altri lavoratori.
- e) la riduzione generale prevista delle ore lavorate sarà dal 15% al 20%, con oscillazione massima in difetto e/o in eccesso del 30% come da normativa vigente, come media mensile per tutti gli addetti (con le eccezioni più sotto specificate) e sarà da effettuarsi in accordo tra datore di lavoro e lavoratore a scelta con le seguenti modalità:
 - in modo verticale prevedendo settimanalmente almeno una giornata di minor lavoro (pari a 8 ore) per ogni addetto(riduzione pari al 20%);
 - in modo orizzontale prevedendo settimanalmente due mezze giornate di minor lavoro (pari a 4 ore per due giornate) per ogni addetto (riduzione pari al 20%);
 - prevedendo settimanalmente una mezza giornata di minor lavoro (pari a 4 ore) ed una riduzione di due ore nella stessa giornata o in altra giornata della stessa settimana(riduzione pari al 15%);
- f) per la lavoratrice con orario part time pari a 30 ore settimanali, le parti dichiarano che tale orario di lavoro è strutturale e funzionale all'organizzazione del lavoro, pertanto l'orario in CDS, subirà una riduzione proporzionale al rapporto di lavoro part time pari al 15%, da realizzarsi mediante assorbimento di 4 ore settimanali.
- g) Per gli addetti con la qualifica di autista in forza presso le unità operative di Reggio Emilia e di Modena, la riduzione generale delle ore previste sarà del 15%, con oscillazione massima del 30%, e si realizzerà mediante assorbimento di una mezza giornata di lavoro e di due ore nella stessa o in altra giornata.
- h) La riduzione d'orario potrà subire deroghe a quanto pianificato sulla base di temporanee esigenze di maggior lavoro. Nell'ambito di ogni singolo mese è consentita l'oscillazione in eccesso ed in difetto nella misura massima del 30% della riduzione dell'orario di lavoro rispetto al programma stabilito.
- i) In relazione a quanto sopra, per sopperire a correnti esigenze tecnico/produktive ovvero per la



sostituzione di personale temporaneamente assente, l'Azienda potrà effettuare temporanee mobilità interne alla singola unità lavorativa tra le posizioni di lavoro dei dipendenti coinvolti nel contratto di solidarietà, nel rispetto delle competenze professionali acquisite, dandone contestuale informazione alla O.S., richiamando ove necessario anche personale in riduzione di orario con congruo preavviso (normalmente 24 ore prima).

j) L'orario ed il programma mensile delle presenze per ogni filiale sarà comunicato ai lavoratori interessati, alle O.S., ed affisso. Le eventuali deroghe a tale programma di cui ai punti successivi saranno comunicate.

k) La realizzazione di quanto sopra stabilito sarà oggetto di verifica/confronto da parte delle organizzazioni sindacali a livello territoriale.

l) Altresì, a fronte di esigenze tecnico/produttive urgenti e indilazionabili, tempestivamente segnalate alle O.S. e comunicate ai dipendenti con preavviso, l'Azienda potrà disporre, per singoli lavoratori orari di lavoro superiori a quello ridotto concordato (fermo restando il limite dell'orario di lavoro contrattualmente stabilito).

Tali eventuali variazioni di orario per singoli dipendenti non potranno in nessun caso comportare diminuzione di prestazione lavorativa per i restanti dipendenti coinvolti dal C.D.S. rispetto a quanto concordato nel presente verbale. L'inizio della prevista modifica verrà comunicato dalla direzione aziendale ai lavoratori, alle O.S., nonché alla DTL, di norma almeno la settimana precedente. Tale modifica sarà oggetto di verifica entro la fine del mese di competenza tra le parti firmatarie del presente accordo.

m) L'orario di lavoro è strutturato affinché si possa garantire al lavoratore di programmare l'eventuale partecipazione a corsi nell'ambito dei programmi di formazione continua dei Fondi Interprofessionali. Le parti si dichiarano disponibili a valutare l'utilizzo di tutte le opportunità formative previste da norme nazionali e contrattuali e altre opportunità disciplinate da leggi Regionali o da accordi firmati dalle OO.SS. unitamente alla Provincia di riferimento.

n) L'azienda integrerà la 13a e la 14a mensilità fino a raggiungere il 100% della retribuzione spettante


L'azienda si impegna all'integrazione dell'eventuale riduzione che le somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di maternità obbligatoria e di maternità facoltativa dovessero subire a seguito dell'applicazione del contratto di solidarietà.

o) Il trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario effettuata verrà integrato a carico dell'INPS nelle misure e con le modalità previste dalle vigenti normative che disciplinano il contratto di solidarietà.

p) L'Azienda anticiperà il trattamento integrativo INPS nella misura prevista dalle norme in materia.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo e l'approvazione dello stesso da parte dei lavoratori tramite referendum sindacale, si danno reciprocamente atto di avere esaurito ed esperito con esito positivo la procedura prevista dall'art. 4 Legge 223/1991.

Per Bertani Spa



Per Confcommercio

Per Filcams CGIL



FILCAMS - CGIL
Via Roma, 53 - Reggio Emilia
Tel. 0522 4571 - Fax 0522 457300